

Allegato A

Rep. Atti n. _____ del _____

CIG _____

Accordo contrattuale tra l'Azienda Usl Toscana Centro e la Fondazione Marino per l'Autismo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione di prestazioni sanitarie socio-riabilitative extraospedaliere a carattere residenziale, erogate nel "Centro Polifunzionale per l'Autismo" con sede legale in Melito di Porto Salvo (RC), via Prunella Inferiore s.n.c. a favore di due assistiti residenti nella Zona Distretto Pratese. Decorrenza dal 10/01/2023 al 31/12/2025.

L'anno duemila ventitré (2023) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

- **l'Azienda USL Toscana Centro**, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, nella persona della Dott.ssa Cristina Maggini non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S. Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del ____/____/____;

E

- **Fondazione Marino per l'Autismo**, Codice Fiscale 02334640808 e Partita IVA 02334640808, con sede legale in Melito di Porto Salvo (RC), Via Prunella Inferiore s.n.c., nella persona del proprio rappresentante legale, Sig. Giovanni Marino, nato il 03/01/1950 a Melito di Porto Salvo cod. fisc. MRN GNN 50A03 F112 W, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, quale soggetto gestore della Struttura Residenziale "Centro Polifunzionale per l'Autismo", nel prosieguo semplicemente indicata come "Struttura"; il medesimo dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, e successive modificazioni;

VISTI

- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;
- l'art. 8-bis comma 3 del D.LGS 229/1999 e s.m. i.; ove si prevede che "la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8-ter, all'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies..."
- il DPCM 12/01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i Livelli essenziali di Assistenza di cui all'art. 1 comma 7 del D.LGS 502/92, in particolare l'art. 33 "Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali" e l'art. 60 "Persone con disturbi dello spettro autistico";
- la Legge 18 agosto 2015 n. 134 recante "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie";
- Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;

- l'Intesa, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della Legge 18 agosto 2015 n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico" (Rep. atti n. 53/CU del 10 maggio 2018);
- Il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Calabria n. 256 del 07/12/2018 recante "Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico" (Provvedimento Conferenza Unificata Rep. atti n. 53/CU del 10 maggio 2018) e approvazione del relativo piano operativo regionale.
- la Legge Regione Calabria n. 24 del 18/07/2008 recante "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";
- il Regolamento regionale attuativo della Legge Regione Calabria n. 24/2008 approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. 81/2016;
- il Decreto del Commissario ad Acta (Regione Calabria) n. 233 del 29/11/2018 recante ad oggetto "Integrazione e modifica al D.C.A. n. 81 del 22/07/2016 – Definizione nuovi requisiti delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone affette da disturbi dello spettro autistico e relative tariffe";
- la Legge Regione Toscana n. 51 del 05/08/2009 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 79/R del 17/11/2016 "Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)";
- Regolamento della Regione Toscana 16 settembre 2020, n. 90/R "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1003 del 27/07/2020 recante ad oggetto "Linee di indirizzo per la diagnosi precoce e la presa in carico dei disturbi dello spettro autistico nel corso della vita. Revoca della DGR 1066/2008";
- la Deliberazione ANAC n. 371 del 27/07/2022 recante ad oggetto "Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, già aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017";
- il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo "GDPR";
- il D.LGS n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal D.LGS n. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- l'art. 28, primo paragrafo del Regolamento europeo 2016/679/UE che prevede: "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in

atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

PREMESSO

- che le problematiche connesse al disturbo dello spettro autistico implicano - per la loro complessità - un approccio che non può essere di natura esclusivamente specialistica ma che deve ampliare la prospettiva dal singolo individuo alla famiglia, alle persone che lo circondano ed all'ambiente di vita;
- che le strutture che intrattengono rapporti convenzionali con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono presidi del medesimo;
- che con scheda di fabbisogno, a firma del Direttore U.F. Salute Mentale Adulti di Prato e del Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, autorizzata dal Direttore Sanitario in data 4 maggio 2023 e conservata agli atti, si richiedeva la stipula di specifico accordo contrattuale con la Fondazione Marino per l'Autismo di Melito Porto Salvo (RC) per n. 2 posti letto riservati ad assistiti residenti nella Zona Distretto Pratese;
- che in detta scheda di fabbisogno viene altresì espressa la necessità di dare continuità assistenziale all'attuale servizio di residenzialità erogato a favore dei suddetti due assistiti, in carico alla UF Salute Mentale Adulti di Prato, inseriti attualmente in forma privata nel Centro Polifunzionale per l'Autismo gestito dalla Fondazione Marino;
- che per i due posti oggetto del presente accordo contrattuale il Centro Polifunzionale per l'Autismo gestito dalla Fondazione Marino, risulta autorizzato al funzionamento con Decreto Dirigenziale n. 1892 del 24/02/2022 rilasciato dal Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari delle Regione Calabria e lo stessa risulta, altresì, accreditato con Decreto del Commissario ad Acta della Regione Calabria n. 12 del 09/01/2023, entrambi gli atti ai sensi della L.R. Calabria n. 24/2008 e del relativo Regolamento attuativo regionale della Calabria approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. 81/2016;
- che al gestore della Struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
- che il gestore della Struttura dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/1999;
- che il Regolamento interno della Struttura recepisce tutte le indicazioni previste dal Regolamento attuativo della Regione Calabria approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. 81/2016 ed è in linea con le disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 novembre 2016, n.79/R, così come novellato dal Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative nazionali e regionali in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
- che la capacità ricettiva attuale della Struttura è di n. 12 posti letto di tipo residenziale a favore di persone con disturbo dello spettro autistico (adulti ambosessi);
- che la Azienda USL Toscana centro intende convenzionarsi per i **2 posti letto** occupati dagli assistiti residenti nella Zona Distretto Pratese.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Le parti convengono che oggetto della presente convenzione è la gestione dei trattamenti a carattere residenziale erogati a favore di due adulti, residenti nella Zona distretto Pratese, affetti da disturbo dello spettro autistico presso il Centro Polifunzionale per l'Autismo gestito dalla Fondazione Marino con sede in Melito Porto Salvo (RC), qualificata ai sensi della L.R. Calabria n. 24/2008 e del relativo

Regolamento attuativo regionale della Calabria approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. 81/2016;

3. La Fondazione Marino gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la normativa vigente.

4. Il servizio è rivolto a due assistiti in carico alla Unità Funzionale Salute Mentale Adulti di Prato afferente al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda USL Toscana centro.

5. L'Azienda utilizza i due posti residenziali autorizzati in base al bisogno definito dalla Unità Funzionale Salute Mentale Adulti di Prato e senza alcun vincolo nei confronti della Struttura.

ART. 2 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E DOTAZIONE DI PERSONALE

1. La Struttura è autorizzata, ai sensi del Regolamento attuativo della L.R. Calabria n. 24/2008 e s.m.i, per l'erogazione delle prestazioni di ricovero, tipologia Struttura residenziale per adulti con disturbo dello spettro autistico che necessitano di trattamenti socio-riabilitativi.

2. Per i due posti letto autorizzati oggetto del presente accordo, indipendentemente dall'occupazione degli stessi, la Struttura assicura l'erogazione delle prestazioni secondo i requisiti indicati nel Regolamento attuativo della L.R. Calabria n. 24/2008 e s.m.i e nel Regolamento della Regione Toscana n. 79/R del 17/11/2016, così come novellato dal Regolamento n. 90/R del 16/09/2020, e nell'atto di accreditamento rilasciato dalla Regione Calabria (D.C.A. n. 12 del 09/01/2023).

3. La Struttura, essendo di tipo residenziale, dovrà restare aperta per 365 giorni e per 24 ore al giorno. Durante la giornata, la Struttura dovrà sempre garantire personale congruo alla corretta gestione delle attività e al controllo degli ospiti.

4. Con riferimento alla sottoscrizione del presente accordo, la Fondazione Marino, mette a disposizione per la Struttura la seguente dotazione organica minima:

- Direttore Sanitario (medico psichiatra) per n. 4 ore settimanali con il compito di verifica del progetto terapeutico e della terapia specialistica eventualmente assunta dagli assistiti;
- Educatore Professionale per n. 8 ore giornaliere per 7 giorni settimanali;
- Psicologo Coordinatore per n. 4 ore giornaliere per n. 6 giorni settimanali;
- Operatore Socio-Sanitario per n. 13 ore giornaliere per n. 7 giorni settimanali;
- Personale addetto alle pulizie e/o ausiliario.

5. Il Direttore Sanitario svolge, altresì, la funzione di Responsabile della Struttura, coordinando gli interventi educativi, terapeutici e riabilitativi. In particolare, svolge i seguenti compiti:

- Collegamento con i servizi invianti;
- Raccordo tecnico-organizzativo e sanitario;
- Coordinamento dell'equipe di Struttura;
- Responsabile del regolare svolgimento del servizio;
- Referente Covid-19.

6. Qualora il Referente Covid-19 non coincida con il Direttore Sanitario, la Fondazione Marino si impegna a mettere a disposizione tale figura professionale e a comunicarne il nominativo alla UF Salute Mentale Adulti di Prato ed al Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari.

7. La Struttura potrà avvalersi di personale volontario e/o del Servizio Civile nazionale e regionale. Ove presente, il personale volontario dovrà essere adeguatamente formato, prima della presa di servizio presso la Struttura.

8. La Fondazione Marino dovrà, altresì, garantire adeguata attività di formazione al personale dipendente impiegato nella Struttura, sulla base di necessità di aggiornamento/approfondimento delle competenze tecnico-professionali e nel rispetto dei relativi CCNL di categoria.

9. La Struttura garantisce le seguenti attività:

- Servizio residenziale (vitto, alloggio, assistenza di base, pulizie);
- Attività educative e di socializzazione all'interno della Struttura, come strumento per un funzionamento adattivo migliore;
- Attività che permettano di coinvolgere anche i familiari di riferimento degli ospiti a cadenza quindicinale/mensile, finalizzati ad un percorso di consapevolezza e di crescita;

- Lavoro di appoggio al contesto sociale esterno per esperienze di socializzazione attiva;
 - Colloqui individuali a cadenza almeno settimanale;
 - Verifiche almeno semestrali con operatori del servizio di Prato sull'andamento del PTRI - Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale;
 - Monitoraggio della terapia farmacologica e dei suoi effetti collaterali, qualora presente.
10. L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l'attività eseguita oltre il volume indicato nel presente articolo e oltre i volumi finanziari assegnati al successivo Art. 6.

ART. 3 - MODALITÀ DI ACCESSO, PROROGHE E DIMISSIONE

1. Come previsto dall'Art. 1 del presente accordo, i due posti autorizzati sono riservati agli assistiti in carico alla Unità Funzionale Salute Mentale Adulti di Prato afferente al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda USL Toscana Centro.
2. Al momento dell'ingresso in Struttura, accertata la regolarità dell'impegnativa e della relativa autorizzazione amministrativa, il soggetto viene accolto in osservazione e trattamento dandone comunicazione alla UF Salute Mentale Adulti di Prato, nonché ai Servizi amministrativi dell'Azienda competenti per territorio; per l'ingresso in struttura è altresì necessario il parere favorevole del Responsabile dell'UFSMA di Prato, che valuta la compatibilità del nuovo inserimento con le caratteristiche del gruppo di ospiti presenti al momento. La struttura redige un programma, in cui sono descritte le attività da svolgere in relazione agli obiettivi declinati nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) elaborato dalla UF Salute Mentale Adulti di Prato ed il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto programma.
3. La comunicazione suddetta può essere trasmessa mediante posta elettronica (e-mail).
4. Il programma dovrà prevedere il coinvolgimento, nel processo di valutazione, dell'assistito e della famiglia e dei Servizi Sanitari del territorio di provenienza dell'assistito.
5. La UF Salute Mentale Adulti di Prato ha la facoltà di formulare eventuali osservazioni relative al programma ed alla durata del trattamento medesimo.
6. Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) costituisce l'impegnativa di inserimento e dovrà essere conservato nella cartella della Unità Funzionale di Prato e nel fascicolo dell'assistito presso la Struttura.
7. Almeno 20 giorni prima della scadenza del periodo autorizzato il Direttore Sanitario della Struttura o suo delegato, se ravvisa la necessità di prolungare il piano di trattamento, deve richiederne la proroga alla UF Salute Mentale di Prato specificando i motivi della richiesta ed il periodo da autorizzare. La UF Salute Mentale Adulti di Prato è tenuta a comunicare espressamente le proprie decisioni entro e non oltre il termine di detto piano di trattamento.
8. La Struttura, con motivate argomentazioni, può segnalare al Direttore dell'UF Salute Mentale Adulti di Prato o suo delegato, la non opportunità a proseguire la permanenza in Struttura dell'assistito.
9. Fondazione Marino deve notificare al Direttore dell'UF Salute Mentale Adulti di Prato e ai Servizi Amministrativi dell'Azienda competenti per territorio, la data effettiva di dimissione dell'utente nel termine massimo di 2 giorni dalla cessazione del trattamento.
10. Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data immediatamente al Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari ed entro 5 giorni dalla data di detto ricovero all'ufficio amministrativo dell'Azienda competenti per territorio.
11. La Struttura deve altresì notificare tempestivamente all'Azienda eventuali allontanamenti volontari e non concordati e altri eventi di rilevanza clinica.
12. Il percorso individuale dovrà considerarsi concluso con una delle seguenti modalità:
 - valutazione da parte dell'UF Salute Mentale Adulti di Prato che consideri non più sussistenti le condizioni per la permanenza del soggetto nella Struttura;
 - auto dimissione del soggetto non concordata con il Direttore sanitario della Struttura né con l'UF Salute Mentale Adulti di Prato.
13. La Struttura è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'UF Salute Mentale Adulti di Prato delle dimissioni volontarie.

ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE

1. La Struttura si impegna a tenere una cartella clinica individuale per ogni assistito, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica, il PTRI e tutta la documentazione clinica del medesimo. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall'esterno, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali e particolari a norma del GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679).

2. La Struttura garantisce all'ospite la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita, dei desideri, aspirazioni e abitudini dello stesso, compatibilmente con quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando le relazioni con i familiari, anche attraverso le visite dei medesimi alla Struttura.

3. La Fondazione Marino si impegna a disciplinare i rapporti tra gli assistiti e la Struttura, nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.

4. Ogni assistito presente nella Struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale.

5. La Struttura si impegna altresì, a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i Servizi invianti per assicurare all'assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.

6. La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente ai Servizi invianti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito e l'eventuale aggravamento.

7. Inoltre, la Struttura è tenuta:

- a predisporre per l'assistito e a rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofofoni;
- in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell'assistito o il medico della continuità assistenziale o con la Centrale Operativa del 112 (o 118) con la quale deve essere previsto un accordo per la gestione delle emergenze - urgenze;
- a sorvegliare o accompagnare l'ospite nella corretta assunzione dei farmaci prescritti;
- a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, nel rispetto dell'appropriatezza della prestazione, senza alcun onere a carico dell'assistito;

Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica individuale.

8. Non si considera interruzione del percorso terapeutico l'eventuale ricovero ospedaliero di cui la Struttura dovrà dare tempestiva comunicazione alla UF Salute Mentale Adulti di Prato e al Servizio amministrativo competente per territorio.

9. La Struttura dovrà inoltre garantire:

- la fornitura e il lavaggio della biancheria piana (materassi, coprimaterasso, lenzuola, copriletto, guanciali, federe, traverse, coperte di lana, asciugamani, teli da bagno, tovaglie ecc.), oltre che al lavaggio della biancheria degli ospiti e alle divise del personale;
- la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo per piccoli spostamenti;
- la pulizia periodica e la sanificazione dei locali;
- la somministrazione regolare dei pasti, secondo le diete prescritte, con modalità di pasto pronto e/o laddove richiesto dal piano riabilitativo, approvvigionamento degli alimenti/ingredienti ai fini della preparazione del pasto a cura degli ospiti;
- l'approvvigionamento di materiale per attività socio educative degli ospiti;
- la disponibilità di un defibrillatore e di personale debitamente formato al suo utilizzo.

Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti, in quanto rientranti nei requisiti per la stipula dell'accordo contrattuale e nel corrispettivo riconosciuto dall'Azienda alla Struttura al successivo Art. 6.

ART 5 - ELENCO DEL PERSONALE

1. La Fondazione Marino, al momento della stipula del presente contratto, consegnerà all'Azienda l'elenco e la qualifica del personale operante all'interno della Struttura; di ciascun operatore dovrà essere

inviato il curriculum, da cui si evincano chiaramente i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale di pertinenza, il Codice Fiscale, nonché l'indicazione circa il rapporto di lavoro, subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione.

2. Eventuali modifiche saranno comunicate all'Azienda tempestivamente.

ART. 6 - IMPORTO DELLA RETTA E BUDGET DI SPESA

1. Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la Struttura riceve un corrispettivo (retta giornaliera), dovuto per il posto occupato, il quale è composto da un'unica quota sanitaria omnicomprendente e a totale carico dell'Azienda.

2. La retta residenziale con frequenza sulle 24 ore giornaliere, riconosciuta alla Struttura, è stabilita in *Euro 254,13 + I.V.A. se dovuta* per le giornate di effettiva presenza. Il costo complessivo annuale massimo per i due posti letto non può superare l'importo di *Euro 185.514,90* (centottanta cinquemila cinquecento quattordici/90) + I.V.A. se dovuta.

3. La retta comprende i costi del personale per attività di assistenza di base, di riabilitazione extraospedaliera, socio-educative, nonché per il vitto e i materiali sanitari necessari, così come previsto dalla vigente normativa regionale e dettagliati nell'Art. 4.

4. È onere della Struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.

5. Non è ammesso nessun automatismo relativo all'adeguamento dei prezzi, in quanto l'eventuale richiesta di adeguamento, inviata all'Azienda, dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l'adeguamento o meno.

6. L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta dal Responsabile Amministrativo del contratto sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dalla Fondazione.

ART. 7 - RICOVERO OSPEDALIERO ED ALTRE ASSENZE

1. L'assistito della Struttura avrà diritto alla conservazione del posto a seguito di ricovero ospedaliero, per tutta la durata di detto ricovero.

2. Le parti concordano che saranno remunerate esclusivamente le giornate di effettiva presenza, oltre a quanto previsto, per i rientri in famiglia e per l'allontanamento volontario non autorizzato dalla Struttura.

3. In caso di assenza dalla Struttura per motivi personali/familiari per un massimo di 15 giorni consecutivi, preventivamente autorizzati dal Direttore UF Salute Mentale Adulti, ovvero di allontanamento volontario e non autorizzato dalla Struttura per massimo 7 giorni, sarà riconosciuta alla Struttura il 70% della retta intera fino al giorno del rientro effettivo in Struttura dell'assistito.

4. Nulla sarà dovuto in caso di assenza per ricovero ospedaliero, salvo diversa indicazione da parte del Direttore UF Salute Mentale Adulti di Prato in casi specifici.

5. La motivazione delle assenze, previste dal presente articolo, deve essere indicata esplicitamente nel prospetto presenze degli utenti, sottoscritto ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dal Direttore Sanitario della Struttura o da altro Responsabile individuato, che la Struttura è tenuta a inviare mensilmente al Direttore dell'UF Salute Mentale Adulti e ai Servizi Amministrativi dell'Azienda, competenti per territorio.

ART. 8 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

1. Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii), sul trattamento dei dati personali e della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03 così come novellato dal D.Lgs 101/18 di adeguamento della normativa

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

2. Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, Fondazione Marino garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

3. Gli obblighi relativi ad interventi Strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico di Fondazione Marino che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

4. La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del D.Lgs 81/2008 a seguito della pandemia Covid-19.

ART. 9 - CONTROLLI

1. La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

2. L'UF Salute Mentale Adulti di Prato si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza sul rispetto del presente accordo contrattuale.

3. A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

ART. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Fondazione Marino procederà alla fatturazione dell'attività resa dalla Struttura oggetto del presente contratto, sulla base del prospetto delle presenze mensili attestato dal Responsabile della Struttura e convalidato dall'Azienda. Tale prospetto dovrà essere inviato entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni, debitamente sottoscritto dal legale Rappresentante della Struttura o suo delegato ai sensi del DPR 445/2000. Il Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari di cui al successivo Art. 21 dovrà attestarne la validità entro 15 giorni dal ricevimento.

2. Il prospetto riepilogativo delle presenze mensili dovrà contenere i seguenti elementi:

- Cognome e nome dell'assistito;
- Comune di residenza anagrafica;
- Codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- Giorni di effettiva presenza, assenza;
- Motivazione dell'assenza;
- Data di ingresso e data delle dimissioni.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine elettronico di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019). Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

4. La fattura elettronica relativa a utente residente nell'Azienda USL Toscana centro dovrà essere indirizzata al Codice Univoco d'Ufficio identificativo relativo all'Area di residenza dell'assistito (Zona Pratese: C27NVZ).

5. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, la tipologia di servizio, l'obbligo all'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ai sensi della Deliberazione ANAC n.

371 del 27/07/2022. Non è necessario indicare in fattura i dati anagrafici degli assistiti, ma sono sufficienti le iniziali del nome e cognome ovvero, eventualmente, dei codici alfanumerici identificativi.

6. Fondazione Marino si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

7. Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

8. L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato da Fondazione Marino quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate e corrispondenti alle giornate di effettiva presenza/assenza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura allo SDI.

9. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002, così come modificato dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 e s.m.i.. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazione formale trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC).

10. L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte di Fondazione Marino dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

11. Resta inteso che Fondazione Marino rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 11 - DEBITO INFORMATIVO

1. Fondazione Marino si impegna a fornire ovvero ad inserire nel relativo applicativo tutti i dati componenti l'RFC160, necessari alla registrazione dell'attività nonché tutti i dati di cui necessita il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda affinché venga assolto il debito informativo regionale previsto dal flusso amministrativo corrente RFC160.

2. Fondazione Marino è tenuta a comunicare al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze i dati da correggere ed integrare. L'Azienda comunicherà di volta in volta gli eventuali aggiornamenti nel contenuto dei dati sulla base degli atti regionale (aggiornamento RFC160).

ART. 12 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

1. Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 371 del 27/07/2022, le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010, sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Fondazione Marino si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva.

2. L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà in modalità telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui Fondazione Marino risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile).

ART. 13 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite posta elettronica certificata (PEC) le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del gestore della Struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.500,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Fondazione Marino per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce onere in alcun caso per il gestore della Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'Art. 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso al gestore della Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la Fondazione Marino intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata di importi rilevanti;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione ingiustificata dell'attività o non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della Struttura o del gestore;;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

2. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679".

3. Il Referente del trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato al presente contratto tra Azienda e Fondazione Marino, ove è prevista la possibilità, ad

impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

4. Le parti si atterranno, altresì, a quanto previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 28/02/2020 avente ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati" nell'eventualità che avvenga - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati

ART. 15 - CARTA DEI SERVIZI

1. La Struttura adotta ed attua una propria Carta dei Servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari emanato con DPCM del 19-05-1995.

2. Di detta Carta dei Servizi la Struttura a deve dare adeguata pubblicità agli utenti nelle modalità previste dalla normativa vigente ed inviata in copia all' Azienda.

ART. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. A copertura dei rischi inerenti all'attività svolta, per conto dell'Azienda, dalla Struttura con mezzi, strumenti e personale propri, la medesima dichiara espressamente di essere in possesso di:

- polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT- RCO), con massimali adeguati e dal gestore della Struttura ritenuti congrui;
- di polizza assicurativa a copertura del rischio incendio dei fabbricati;
- di polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo;

esonero espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo.

ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ, ANTICORRUZIONE, ANTIMAFIA

1. La Fondazione Marino dichiara l'assenza di cause di incompatibilità del personale impiegato, ai sensi della L.662/96 e/o del D.Lgs. 165/2001 art. 53, e L.412/91, al momento della sottoscrizione del presente accordo contrattuale.

2. La Fondazione Marino si impegna entro il 31 gennaio di ogni anno ad inoltrare all'Azienda USL Toscana centro una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, di assenza di incompatibilità del personale impiegato.

3. L'Azienda, nel rispetto del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" acquisirà la documentazione antimafia come disposto agli articoli 83 e 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.

4. Le parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, anche per quanto riguarda il divieto di pantouflage (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare il D.P.R. n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013).

5. Si segnala inoltre che alla sezione del sito aziendale dell'Azienda USL Toscana centro "amministrazione trasparente/altri contenuti" sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing).

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La Fondazione Marino è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione DG n. 16 del 11/01/2023, disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

<https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-general/1939-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento/16516-codice-di-comportamento>

2. La violazione del Codice di Comportamento da parte della Fondazione Marino può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Prato.

ART. 20 - DECORRENZA

1. Le parti convengono che il presente accordo ha validità triennale a decorrere dal 10/01/2023 fino al 31/12/2025.

2. Alla scadenza dei 36 mesi, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare, per iscritto, il contratto per ulteriori 36 mesi, rilevato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente.

3. Resta inteso che il rinnovo sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto all'Art. 6 sui tetti di spesa del presente accordo contrattuale.

4. Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 21 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

- il Responsabile Amministrativo del Contratto nella figura del Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia;
- il Responsabile del Contratto per gli aspetti professionali e sanitari nella figura del Direttore UF Salute Mentale Adulti di Prato dell'Azienda USL Toscana centro o suo delegato;
- per la Fondazione Marino per l'Autismo: il Responsabile del Contratto nella figura del Legale Rappresentante di Fondazione Marino o suo delegato.

ART. 22 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

1. Il presente contratto, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

2. Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 23 - CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento a quanto previsto dal Progetto Tecnico, al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

ART. 24 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Con eventuale accordo attuativo della presente convenzione, le parti potranno definire specifici aspetti gestionali e procedurali finalizzati ad una migliore realizzazione dei servizi e rapporti, nonché progetti di particolare rilievo assistenziale tra le parti, anche a garanzia della loro necessaria continuità.

ART. 25 - SOTTOSCRIZIONE

Il presente accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

ALLEGATI:

Allegato 1: Modulo di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e particolari ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto,

per l'Azienda USL Toscana centro – Il Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia - <i>Dott.ssa Cristina Maggini</i> <i>(firmato digitalmente)</i>
--

Per la Fondazione Marino per l'Autismo - Il Legale Rappresentante <i>Sig. Giovanni Marino</i> <i>(firmato digitalmente)</i>
--